



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 14/02/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A. Ditta Zincherie Adriatiche.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di G.P. n. 34 del 15/03/2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la D.G.R. n. 2614 del 28.12.2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);

Premesso:

- che la Provincia di Lecce, con atto di Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 15.06.2012, ha determinato di ritenere escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, l'impianto per la applicazione di strati protettivi di metallo fuso, denominato "Zincherie Adriatiche", sito in Comune di Diso, alla Via Provinciale per Spongano, in quanto la attività dello stesso non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- che l'attività produttiva svolta presso l'opificio, correttamente qualificata come volta alla "applicazione di strati protettivi di metallo fuso" in oggetto alla citata determinazione (e pertanto riconducibile a quelle svolte dagli impianti di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 152/06, Paragrafo 3, voce "c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:... applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora"), è erroneamente ricondotta, nella narrativa del dispositivo, alla fattispecie di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 152/06, Paragrafo 3, voce "f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³";
- che con successivo atto di Determinazione Dirigenziale n.2208 dell'11.10.2012, si è ritenuto di procedere a rettifica degli inesatti riferimenti riportati nella Determinazione dirigenziale n. 1359 del 15.06.2012, stabilendo, in particolare, che le locuzioni:
 - "f) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³", paragrafo 3, Allegato IV del D.Lgs. 152/06;
 - "B.2.m) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano volume superiore a 30 mc", Elenco B.2, Allegato B della L.R.11/2001; sono da intendersi così sostituite:
 - "c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:... applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora", Paragrafo 3, Allegato IV del D.Lgs. 152/06;
 - "B.2.j) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo l'ora", Elenco B.2, Allegato B della L.R.11/2001;

Ritenuto di dover puntualizzare:

- che la procedura di verifica di assoggettabilità svolta, è stata riferita all'attività oggettivamente svolta presso l'opificio di che trattasi (rivolto alla zincatura a caldo, con processo discontinuo, di lotti di materiali in acciaio e ferro immersi nello zinco fuso, tenuto mediamente a temperatura superiore a 450°, in lega con altri metalli in quantità molto piccole), che di conseguenza è riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 152/06, Paragrafo 3, voce "c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:... applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora";
- che l'erronea attribuzione dell'opificio alla fattispecie d'impianti di cui all'Allegato IV del D.Lgs. 152/06, Paragrafo 3, voce "f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³", riportata nella originaria Determinazione dirigenziale n. 1359 del 15.06.2012, avrebbe comunque comportato la sottoposizione a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- che, ancora, la medesima erronea attribuzione risulta solo nella narrativa della Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 15.06.2012, frutto di mero errore materiale, e non ha in alcun modo influenzato l'iter procedurale e il relativo esito, come dimostrato dalle circostanze di seguito elencate:
 - l'erronea attribuzione non è presente in alcun atto istruttorio prodromico alla citata Determinazione dirigenziale n. 1359/2012;
 - l'ininfluenza della stessa sull'esito della procedura di verifica è ben evidente ad attenta lettura della determinazione dirigenziale n.1359/2012, nella cui narrativa sono descritti e valutati, con modalità e riferimenti assolutamente oggettivi, gli aspetti relativi alle caratteristiche dell'impianto e del ciclo di produzione, alla produzione di rifiuti, ai sistemi di contenimento e abbattimento delle emissioni, alla compatibilità dell'impianto con norme e strumenti di pianificazione a carattere ambientale e territoriale, alle caratteristiche ambientali, agli impatti ambientali. Il tutto con inequivocabile riferimento ad attività di

zincheria, i cui processi, sottoprocessi e impianti di produzione caratteristici, trovano puntuale descrizione nelle “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99 - Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: ... 2.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora”, emanate con D.M. Ambiente 31 gennaio 2005;

DETERMINA

- di precisare che la verifica “ex post” di assoggettabilità a V.I.A. relativa ad impianto per la applicazione di strati protettivi di metallo fuso, sito in Comune di Diso, esercito da ZINCHERIE ADRIATICHE S.r.l., risulta riferita all’attività oggettivamente svolta presso l’opificio di che trattasi (zincatura a caldo, con processo discontinuo, di materiali in acciaio e ferro immersi nello zinco fuso in lega con piccole quantità di altri metalli), che di conseguenza è riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato IV del D.Lgs. 152/06, Paragrafo 3, voce “c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:... applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora”;

- di precisare che l’erronea attribuzione dell’opificio alla fattispecie d’impianti di cui all’Allegato IV del D.Lgs. 152/06, Paragrafo 3, voce “f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³”, riportata nella originaria Determinazione dirigenziale n. 1359 del 15.06.2012, avrebbe comunque comportato la sottoposizione a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

- che, ancora, la medesima erronea attribuzione risulta solo nella narrativa della Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 15.06.2012, frutto di mero errore materiale, e non ha in alcun modo influenzato l’iter procedurale e il relativo esito, come dimostrato dalle circostanze di seguito elencate:

- l’erronea attribuzione non è presente in alcun atto istruttorio prodromico alla citata Determinazione dirigenziale n. 1359/2012;

- l’ininfluenza della stessa sull’esito della procedura di verifica è ben evidente ad attenta lettura della determinazione dirigenziale n. 1359/2012, nella cui narrativa sono descritti e valutati, con modalità e riferimenti assolutamente oggettivi, gli aspetti relativi alle caratteristiche dell’impianto e del ciclo di produzione, alla produzione di rifiuti, ai sistemi di contenimento e abbattimento delle emissioni, alla compatibilità dell’impianto con norme e strumenti di pianificazione a carattere ambientale e territoriale, alle caratteristiche ambientali, agli impatti ambientali. Il tutto con inequivocabile riferimento ad attività di zincheria, i cui processi, sottoprocessi e impianti di produzione caratteristici, trovano puntuale descrizione nelle “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99 - Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: ... 2.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora”, emanate con D.M. Ambiente 31 gennaio 2005;

- di confermare, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art.16 della L.R. 11/2001, l’esclusione dell’impianto per la applicazione di strati protettivi di metallo fuso, denominato “Zincherie Adriatiche”, sito in Comune di Diso, alla Via Provinciale per Spongano, dalle procedure di V.I.A. in quanto la attività dello stesso non comporta apprezzabili effetti negativi sull’ambiente;

- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata ZINCHERIE ADRIATICHE S.r.l., Via Provinciale per Spongano - DISO (LE);

- di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti:

- Comune di Diso;
- Comune di Spongano;
- Corpo di Polizia Provinciale.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Il Dirigente del Servizio
Ambiente e Polizia Provinciale
Ing. Dario Corsini
